m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0105659.07-06-2024

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)
Class. 34.43.01 *Fasc.* 15.18.1/2021

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni ambientali
(VA@pec.mite.gov.it)

E. p. c.

All' Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione Generale ABAP

Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino
(sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
(compniec@pec.mite.it)

Regione Marche
Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile
Direzione Ambiente e risorse idriche
Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali
(regione.marche.valutazamb@emarche.it)

Società RFI - Rete Ferroviaria Italiana
Vice Direzione Generale Operativa
Direzione Investimenti
Direzioni Investimenti Area Centro
Progetti Roma Pescara e Orte Falconara
(rfi-din-dic.rp@pec.rfi.it)

Oggetto: **[ID: 10773] Procedura di VIA/PNRR, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. 152/2006. Progetto di fattibilità tecnica ed economica "potenziamento della linea ferroviaria Orte - Falconara. Raddoppio PM228 - Castelplanio con by-pass di Albacina - Lotto 2 Genga- Serra S. Quirico" (CUP J21J05000000001). Varianti al PFTE.**
Procedura: per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 comprensiva della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 357/1997.
Proponente: RFI S.p.A.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152, e ss.mm.ii. recante *"Norme in materia ambientale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo"*;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";*

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208"* registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23/01/2016, n. 44, "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11/07/2016;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n. 16 del 21/01/2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123**;**

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e che pertanto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

Visto il Decreto Legge n. 77/2021, "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" (convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021), e in particolare l'art. 29, comma 2, come modificato dal D.L. n. 13/2023, art. 20, comma 1, per cui: "*La Soprintendenza Speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in*

sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria";

VISTO l'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 che dispone che la Soprintendenza Speciale per il PNNR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del PNRR;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, "*il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-*ter*, del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il D. Lgs. 36/2023 e l'art. 1, c. 8-9 dell'allegato I.8 del e dettagliato dal punto 8 delle "Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022" (di seguito "Linee Guida");

CONSIDERATO che la Società RFI S.p.A., con apposita istanza, di cui alla nota prot. n. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\PEC\P\2023\0000190 del 13/12/2023, acquisita da questa Amministrazione con prot. n. 29553 del 29/12/2023, ha presentato istanza di VIA, ai fini del rilascio della compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, comprensiva della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 357/1997, per il progetto "*Potenziamento della linea ferroviaria Orte - Falconara. Raddoppio PM228 - Castelplanio con by-pass di Albacina - Lotto 2 Genga- Serra S. Quirico. Varianti al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica*"; e trasmettendo con medesima nota gli elaborati progettuali relativamente alle opere per la realizzazione di Varianti al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del progetto sopra richiamato;

RICHIAMATO che il progetto denominato "*Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Linea Orte-Falconara. Raddoppio PM228-Castelplanio con by-pass di Albacina Lotto 2 (Genga-Serra S. Quirico)*", identificato con ID: 8134, a cui fa riferimento la Variante in argomento, ha ottenuto la compatibilità ambientale con il Decreto n. 144 del 20 marzo 2023, in cui è stato interamente ricompreso il parere reso da questo Ministero della Cultura, di cui alla nota prot. n. 1736 del 08/02/2023;

RICHIAMATO che il progetto generale summenzionato è stato approvato con Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 26/04/2023 e Determinazione motivata n. 2/2023 dal Comitato Speciale del CSLLPP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 6, terzo periodo, del Decreto Legge 77/2021;

CONSIDERATO che la Società RFI ha comunicato che le varianti e le modifiche sostanziali in argomento si sono rese necessarie, sia a seguito di approfondimenti progettuali, interlocuzioni ed approfondimenti con gli Enti competenti, sia a seguito delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza di Servizi;

RICHIAMATO il parere dalla Soprintendenza ABAP competente, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., trasmesso con nota prot. n. 4792-P del 24/04/2023, in merito ad interventi relativi o interferenti con beni

tutelati (Villa Perugini con annessa corte e giardino in Comune di Serra San Quirico, Ponticello km. 246+713 in Comune di Serra San Quirico, Galleria artificiale km. 241+398 in Comune di Genga);

RICHIAMATO il parere della Soprintendenza ABAP competente relativamente alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, di cui alla nota prot. n. 5001-P del 02/05/2023;

CONSIDERATO che la Direzione Generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), con nota prot. n. 9200 del 18/01/2024, ha trasmesso la procedibilità dell'Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, presentata dalla Società RFI S.p.A. con la nota sopra richiamata, e ha altresì comunicato la pubblicazione della documentazione predisposta dal proponente, comprensiva del Progetto, lo Studio di impatto ambientale, la Sintesi non tecnica, la Relazione paesaggistica e l'Avviso al pubblico, all'indirizzo: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10509/15554;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. n. 3210 del 26/01/2024, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e Pesaro e Urbino il parere endoprocedimentale in merito alle Varianti in argomento e ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP di trasmettere i propri contributi istruttori, per quanto di competenza;

CONSIDERATO che il progetto è localizzato nella Regione Marche, provincia di Ancona, e si sostanzia nella realizzazione di "*Varianti al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica al progetto Potenziamento della linea ferroviaria Orte – Falconara. Raddoppio PM228 – Castelplanio con by-pass di Albacina – Lotto 2 Genga – Serra San Quirico*", localizzate nel territorio dei Comuni di Fabriano, Genga e Serra San Quirico. Per quanto relativo al Lotto 2 in esame, l'opera di raddoppio è caratterizzata sia da tratti all'aperto con rilevati, trincee e viadotti ma anche da opere in galleria sia artificiali che naturali.
Nello specifico le tipologie di intervento interessate da variazioni o ottimizzazioni consistono in modifiche o variazioni a tratti di viabilità già presenti nel PFTE, modifiche o variazioni della struttura di tombini già presenti nel PFTE, opere civili e di smaltimento delle acque, inserimento di nuovi sottopassi ciclopedonali non previsti nel PFTE, modifiche alle opere dei piazzali di emergenza già presenti nel suddetto PFTE agli imbocchi di alcune gallerie;

CONSIDERATO che, più in dettaglio, dall'analisi della documentazione disponibile, il progetto di Variante in argomento è relativo a n. 16 interventi puntuali da realizzarsi lungo il tratto del Lotto 2, pari ad una lunghezza complessiva di circa 8,9 Km, dal Km. 237+589 della linea esistente fino all'uscita dalla Stazione di Serra San Quirico;

CONSIDERATO che la Società RFI, con nota prot. n. 159 del 04/03/2024, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 7795 del 06/03/2024, ha trasmesso documentazione integrativa predisposta a riscontro delle richieste di approfondimento formulate dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, con nota prot. n. 2450 del 23/02/2024; tali elaborati in data 26/03/2024 sono stati resi disponibili alla consultazione, unitamente all'Avviso al pubblico, sul portale valutazioni ambientali del MASE;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. n. 10817 del 11/04/2024, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente e ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP di trasmettere le proprie osservazioni, per quanto di competenza, anche alla luce delle integrazioni documentali prodotte, ai fini dell'espressione del parere finale di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR per la conclusione del procedimento in esame;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 5147 del 30/04/2024, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ha espresso le proprie valutazioni, che sono ricomprese nel presente parere;

CONSIDERATO che, con riguardo alla **situazione vincolistica relativa ai Beni Paesaggistici (art. 136 e 142 del D. Lgs. n. 42/2004)** dell'area oggetto di intervento, la Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, ha evidenziato che:

< *Per quanto concerne la tutela paesaggistica, si conferma quanto descritto nel precedente parere endoprocedimentale prot. 9665-P del 02/09/2022.*
In particolare, l'opera in generale ricade entro il perimetro dei seguenti vincoli di tutela ex art. 136:

- D.M. 31.07.1985 – *Valle del Fiume Esino che nel suo enunciato contiene le seguenti motivazioni a sostegno della tutela: "*(…) Notevole interesse perché la zona in esame risulta costituita da ambienti che presentano andamenti orografici, aspetti vegetazionali e insediamenti umani specifici. La fascia collinare e altocollinare della valle risulta caratterizzata da rilievi di ridotta altitudine nelle cui parti sommitali si sono sviluppati insediamenti umani fin dalla preistoria. Tali centri localizzati sulle colline in ambo i lati del fiume, costituiscono ancora oggi una rete di insediamenti che caratterizzano in maniera determinante il paesaggio della valle. Tipico della configurazione orografica marchigiana l'Esino, come il Foglia, il Potenza, il Chienti, il Tronto presenta un corso autonomo che caratterizza la valle omonima fino allo sbocco a mare al contrario di quanto avviene nel versante appenninico opposto, dove tutti i corsi d'acqua, confluiscono nel Tevere. Rappresenta un brano esemplare del paesaggio vallivo e collinare della regione con rilievi di ridotta altitudine alternati a valli di piccole dimensioni nelle quali intensa risulta essere l'attività agricola. Il paesaggio risulta figurativamente caratterizzato in maniera determinante da una moltitudine di piccoli fondi agrari, ciascuno con proprie dimensioni e geometrie determinate dalla diffusa conduzione mezzadrile (…)*"*;
- D.M. del 11/09/1974 – *Gola della Rossa che nel suo enunciato contiene le seguenti motivazioni "*(…) riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché trattasi di zona montana particolarmente aspra e suggestiva ove il fiume Esino scorre in una pittoresca e profonda gola denominata Gola della Rossa che caratterizza un paesaggio impervio ricoperta dalla primitiva flora naturale (biotopo), costituente quadri naturali di notevole bellezza pubblicamente godibile lungo la strada statale 76 della Val d'Esino, comprendente inoltre grotte naturali carsiche di importanza nazionale (…)"; ampliato poi con D.M. del 31/07/1985 - "Gola della Rossa" in quanto il notevole interesse pubblico è stato individuato in una più ampia zona della Gola della Rossa poiché "(…) elemento maggiormente caratterizzante è costituito dall'estrema omogeneità sia degli aspetti geomorfologici propri del suo territorio sia delle particolarità fitologiche e vegetazionali presenti. La sequenza di rilievi montuosi alternativi a vallecole o separati tra loro da profonde gole solcate da fiumi o torrenti, determina al suo interno una identificazione di ambiti spaziali contigui, equivalenti ed intimamente correlati tra di loro, i quali costituiscono un sistema definito e perfettamente omogeneo. (…) Spiccate caratteristiche di omogeneità si riscontrano anche nella continua diffusione della coltre vegetazionale, estremamente varia ma prevalentemente a carattere boschivo, che (…) riveste talvolta un elevatissimo interesse scientifico per l'estrema varietà e la rarità di talune specie di cui queste stazioni rappresentano le uniche superstiti in tutta la penisola. La presenza umana riferibile ad epoca assai remota, si è comunque dimostrata, in questa fascia del territorio, meno rilevante e meno condizionante che altrove; quale fattore fisicamente, integrante nei processi storico-evolutivi subiti dal territorio, questa presenza assume un preciso ed imprescindibile significato culturale oltre che storico. La contemporanea esistenza di episodi legati alla storia culturale del territorio, di ambiti naturali di particolare interesse scientifico, il carattere profondamente omogeneo e continuo e la estesa integrità del territorio, il suo indubbio valore paesaggistico legato alla struttura fisica ed ai suoi caratteri morfologici e figurativi, conferiscono all'insieme un carattere unico e inscindibile ed una rilevanza tale da richiedere l'attuazione di un opportuno intervento di tutela. (…)*"*;
- D.M. del 12/10/1962 – *Valle del Sentino e Gola di Frasassi che nel suo enunciato contiene le seguenti motivazioni "*(…) La valle del Sentino sita nel territorio del comune di Genga, comunemente nota sotto la denominazione di "Gola di Frasassi" che va dall'imboccatura della valle, comprendente anche l'Abbazia di S. Vittore ed i terreni circostanti, sino al "Piomello" ed al crinale del Monte Ginguno al crinale del Monte Val Montagnana, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché, sia dal punto di vista

geologico e naturale che dal punto di vista paesistico e panoramico, costituisce un insieme di non comune bellezza e particolare attrattiva (…)*"*;

- D.P.G.R.M. n. 27 del 11/02/1998 – *"Complesso speleologico Grotte Frasassi" che nel suo enunciato contiene le seguenti motivazioni "*(…) di eccezionale valore naturalistico, quale singolarità geologica di interesse e rilevanza internazionale (…)*"*.

L'area, su cui insiste l'opera è, inoltre, sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ope legis *ex art. 142, comma 1 lettere c (corsi d'acqua – fiume Esino), f (parchi – Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi) e g (aree boscate) del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., volto prevalentemente alla tutela dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici del sito […].>;*

CONSIDERATO che, con riguardo alla **situazione vincolistica relativa ai principali Beni di valore storico-architettonico presenti nel contesto (art. 10, 12 e 45 del D. Lgs. n. 42/2004)** dell'area oggetto di intervento, la Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, ha evidenziato che:

< Richiamando il già citato parere endoprocedimentale di questo Ufficio prot. 9665-P del 02/09/2022 ed il conseguente iter procedimentale inerente la Verifica dell'Interesse Culturale di ulteriori beni successivamente individuati, risultano in generale lungo il tracciato di progetto i seguenti principali beni di valore storico-architettonico:

- *Genga (AN): Abbazia di S. Vittore delle Chiuse, in forza del provvedimento D.M. del 06/07/1916;*
- *Zona di Rispetto alla Chiesa di S. Vittore alle Chiuse, in forza del provvedimento D.M. del 30/11/1964 aggiornato il 10/12/1965 e il 15/01/1972;*
- *Serra San Quirico (AN): Chiesa di Santa Maria di Loreto, sottoposizione "de iure" dell'edificio alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali;*
- *Villa Perugini con annessa corte e giardino: Delibera Co.Re.Pa.Cu. presso il Segretariato Regionale del MiC per le Marche n. 113 del 17/11/2022;*

In ambito strettamente ferroviario, risultano inoltre formalmente tutelati i seguenti beni:

- *Genga (AN): "Ponticello al Km. 246+713" - Delibera Co.Re.Pa.Cu. presso il Segretariato Regionale del MiC per le Marche n. 121 del 30/11/2022;*
- *Serra San Quirico (AN): "Galleria artificiale al Km. 241+398" - Delibera Co.Re.Pa.Cu. presso il Segretariato Regionale del MiC per le Marche n. 124 del 30/11/2022.*

Si sottolinea infine che con seduta della Co.Re.Pa.Cu. presso il Segretariato Regionale del MiC per le Marche del 30/11/2022 è stato accertato l'esito negativo dell'interesse culturale per vari manufatti ed opere d'arte minori tutelati "de iure", tra i quali il Tombino al Km 245+589.

Tra gli interventi in Variante al PFTE assentito di cui al presente progetto, viene riportata la sostituzione per demolizione del tombino IN05, opera non prevista compiutamente nella configurazione di progetto assentita. Per tale manufatto, seppure situato in prossimità e riconducibile per tipologia al Tombino 245+589 (IN06) riportato nell'elenco delle opere da demolire, non risulta essere stata ancora avviata da parte di RFI la procedura per la verifica di interesse culturale.

Risulta infine, tra gli interventi in Variante, una ottimizzazione progettuale (IN04) che interessa la galleria artificiale al km. 241+398, dichiarata di interesse culturale come sopra esposto.>;

CONSIDERATO che, con riguardo alla **situazione vincolistica relativa ai Beni Archeologici (parte seconda del Codice dei Beni culturali D. Lgs 42/2004)** dell'area oggetto di intervento, la Soprintendenza ABAP ha evidenziato che:

< […] si segnala che il tracciato in variante ricade in prossimità di aree sottoposte alle) per importante interesse archeologico:

- *località Cava Romita/Gola della Rossa (giacimento paleolitico), comune di Fabriano (AN), di cui al D.M. 16/05/1979, recepito in PPAR-Marche quale AA029; F. 1, part. 32 p;*

- *località Gola della Rossa (insediamento età del Bronzo), comune di Serra San Quirico (AN), di cui al decreto S.R. 175 del 3/11/2015, F. 30, part. 36 (parte);*
- *località Fosso Mergaroni (giacimento paleolitico), comune di Serra San Quirico (AN), di cui al D.M. 01/08/1985, recepito in PPAR-Marche quale AA064; F. 32, part. 29 p;*
- *località Frasassi/San Vittore alle Chiuse (insediamento di età romana), comune di Genga (AN), di cui al decreto S.R. 131 del 29/07/2015; F. 65, part. 9/20/74. >*;

CONSIDERATO che, in riferimento ai **beni paesaggistici**, con particolare riguardo agli impatti verificati o potenziali e alle valutazioni circa la qualità dell'intervento, la Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, ha trasmesso quanto segue:

< Vengono quindi di seguito elencati gli interventi previsti, con le indicazioni esecutive più significative.

1. NV30 (ex NVP1): Ottimizzazione progettuale che riguarda l'accesso al piazzale all'imbocco sud della galleria GN01 "Valtreara" e il primo tratto di rilevato indicato come TR0A-TR01

Sono previste ottimizzazioni progettuali quali realizzazione di muri su fondazione diretta e micropali anziché paratie, ottimizzazione della trincea. Per il tombino IN00 viene prevista una diversa sezione, con struttura scatolare a gradoni che appare più impattante sul versante rispetto alla sezione tipo precedentemente proposta. Si prende atto di quanto dichiarato in merito a possibili interventi di riprofilatura del versante roccioso, prevedendo per quanto possibile interventi di stabilizzazione adottando tecniche di rinaturalizzazione e rinverdimento dei versanti. Si richiede nelle successive fasi della progettazione (definitiva ed esecutiva) un maggior approfondimento progettuale finalizzato a massimizzare tali tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di limitare l'impatto sull'ambiente circostante.

2. Attraversamenti idraulici IN01, IN02, IN03

Si tratta di affinamenti e ottimizzazioni progettuali alle opere di adeguamento e sistemazione delle interferenze idrauliche del reticolo idrografico minore con la linea ferroviaria e le viabilità di progetto, che riguardano essenzialmente la tipologia di scatolare adottata. Inoltre, per quanto riguarda l'imbocco della galleria GN02 lato Castelplanio, la tipologia viene variata da becco di flauto a portale inverso. Infine, l'attraversamento del corso d'acqua IN03 prevede un tratto di deviazione di 60 metri, con scatolari o riprofilature del canale in c.a., eventualmente rivestito in pietrame di massi cementati. Richiamando il Parere di Codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR sul PFTE prot. 1736-P del 08/02/2023 (Condizione 1), si conferma che le opere d'arte maggiori, fra le quali la galleria GN02 nella nuova tipologia di imbocco, o i tratti di corsi d'acqua regimentati in strutture in c.a., dovranno adottare specifiche soluzioni progettuali tali da assicurare la minimizzazione degli impatti e l'assorbimento dell'infrastruttura nel paesaggio. Si richiede inoltre un maggior approfondimento progettuale, per quanto riguarda i profili dei gradoni, finalizzato a massimizzarne la mitigazione visiva, mediante gli opportuni rinverdimenti.

3. NV01-SL01: Adeguamento della livelletta di ricucitura di via San Vittore (Comune di Genga)

L'adeguamento richiesto dal Comune di Genga comporta l'abbassamento della livelletta ad un franco di 5,00 metri per il passaggio dei mezzi pesanti, l'affiancamento della pista ciclabile, l'inserimento di un impianto di sollevamento delle acque meteoriche. L'intervento si ritiene compatibile.

4. NV02-SL02: ricucitura via Marconi – accesso alla Stazione di Genga

L'adeguamento di questo tratto di strada NV02 consiste, a parità di tracciato planimetrico, nell'abbassamento altimetrico per sottopassare la ferrovia di progetto, con necessità di inserimento di un impianto di sollevamento. L'intervento si ritiene compatibile.

5. SL30 - sottopasso ciclopedonale

L'intervento, non previsto nel PFTE e necessario per il recepimento di richiesta del Comune di Genga, consiste in un sottopasso ciclopedonale che garantisce la continuità del collegamento alla linea storica, mediante un tratto adiacente al binario "pari" della linea di progetto, in rilevato su opera di sostegno.

L'intervento si ritiene compatibile, chiedendo tuttavia maggiori approfondimenti progettuali al fine di ben definire le caratteristiche e l'inserimento nel contesto del tratto in rilevato di collegamento della pista ciclabile alla linea storica.

6. Pozzo La Cuna

L'intervento, non previsto nel PFTE e necessario per il recepimento di prescrizioni della Regione Marche e Viva Servizi s.p.a., consiste in una nuova rete di smaltimento delle acque nere nonché in una nuova area pavimentata semi permeabile costituita da masselli autobloccanti tipo "grigliato erboso" per le zone degli stalli del parcheggio e pavimentazione bituminosa per le restantizone. L'intervento si ritiene compatibile.

7. NV03: ricucitura frazioni Mogiano – Palombare con sistemazione idraulica IN04

L'intervento di omogeneizzazione in un'unica viabilità di tre differenti tratti previsti nel PFTE, è significativo in particolare per la risoluzione dell'interferenza con la galleria artificiale al Km. 241+398, formalmente tutelata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 con Delibera Co.Re.Pa.Cu. n. 124 del 30/11/2022. Si rimanda pertanto al successivo punto 2.2.

8. SL04: aggiunta del sedime per la futura pista ciclabile all'interno della spalla del viadotto VI03, in recepimento a specifica richiesta del Comune di Genga (AN). Si ritiene l'intervento compatibile.

9. NV32 di accesso al piazzale imbocco sud galleria GN05 "La Rossa"

Poiché il nuovo tratto di viabilità "ramo 4" di lunghezza 691 m percorre per quasi tutto il suo sviluppo la sede attuale della ferrovia, in futuro dismessa, l'intervento si ritiene in linea di massima compatibile. Si richiede tuttavia che, nelle successive fasi della progettazione definitiva ed esecutiva, vengano prodotti maggiori approfondimenti progettuali al fine di meglio definire le caratteristiche architettoniche e le soluzioni di mitigazione ed inserimento nel contesto paesaggistico circostante previste, anche in virtù dell'utilizzo come sentiero turistico per pedoni e ciclisti nell'introno dell'Eremo di Grottafucile.

10. TR34 (già TR04) con NV33 (già NVP5): accesso al piazzale all'uscita di emergenza della galleria GN06 "Murano"

Rispetto al PFTE assentito, viene prevista una differente sistemazione del piazzale TR34, a seguito di ottimizzazioni progettuali, senza modificare significativamente ingombro e localizzazione. L'intervento si ritiene pertanto compatibile.

11. Opere di completamento tecnologico (TR03 percorso pedonale di esodo PK 2+665, TR05 percorso pedonale di esodo, TR36)

Tali opere di completamento si rendono necessarie per ottimizzare l'accesso a vie d'esodo e piazzali tecnologici. In particolare, per quanto riguarda il piazzale Sotto Stazione Elettrica di Serra San Quirico TR36, la Variante al PFTE assentito ne ottimizza la localizzazione. Poiché il nuovo ingombro dell'opera, come dichiarato nella documentazione allegata, comporta la demolizione di alcuni fabbricati, si chiedono preventivamente ulteriori approfondimenti descrittivi e progettuali, al fine di chiarire le caratteristiche di tali edifici.

Per quanto riguarda infine, per la fase di cantiere, l'aggiornamento del progetto ambientale della cantierizzazione, si evidenzia dal quadro di sintesi riportato un lieve incremento della superficie impiegata dalle aree di cantiere per il PFTE "parti variate" rispetto al PFTE assentito, pari allo 0,2% (circa 1000 mq). La società proponente afferma che l'assetto del sistema di cantierizzazione non sposta complessivamente le valutazioni di carattere ambientale, ciò anche considerando l'alea intrinseca della fase di progettazione che vedrà, per le aree di cantiere, ulteriori affinamenti.

Prendendo atto di quanto dichiarato, in linea generale, confermando i precedenti pareri espressi sul PFTE assentito, si richiede che le nuove aree temporanee, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio siano realizzate nel massimo rispetto delle zone di insediamento. I materiali e le infrastrutture utilizzate dovranno essere completamente rimovibili e reversibili, garantendo il ripristino dello stato dei suoli ante operam ed il profilo originario del terreno a fine lavori.

In generale si prende atto della Relazione Paesaggistica con i relativi allegati, nonché della successiva "Relazione di riscontro alle richieste di integrazione del MASE…" ed altra documentazione integrativa, ritenendo, tuttavia, che la documentazione dovrà essere approfondita nelle fasi procedurali successive, nei termini sopra descritti. >;

CONSIDERATO che, in riferimento ai **Beni architettonici**, con particolare riguardo agli impatti verificati o potenziali e alle valutazioni circa la qualità dell'intervento, la Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, ha comunicato quanto segue:

< Per quanto riguarda il tombino IN05, per il quale è prevista la demolizione, dovrà essere inoltrata preventiva istanza da parte di RFI per la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004. In alternativa alla demolizione andranno previsti esclusivamente interventi manutentivi da autorizzare ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004.
Per quanto riguarda la galleria artificiale al Km. 241+398, dichiarata di interesse storico-architettonico con Delibera Co.Re.Pa.Cu. Marche n. 124 del 30/11/2022, si prende atto delle ottimizzazioni progettuali introdotte con l'intervento IN04, al fine di non interferire con il manufatto tutelato.
Si rappresenta, infine, che questa Soprintendenza si riserva la possibilità di valutare l'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico di ulteriori manufatti pubblici e/o privati, oltre a quelli individuati dalla Società RFI, interessati direttamente o indirettamente dal tracciato ferroviario e dalle opere infrastrutturali ad esso correlate.>;

CONSIDERATO che, con riguardo agli aspetti della tutela dei **Beni archeologici**, la Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, ha evidenziato che:

< […] vista la nota di questa Soprintendenza prot. n. 5311 dell'11.05.2023 di presa d'atto dell'assenza di interferenze dirette tra le varianti alla viabilità di progetto e aree di interesse archeologico sottoposte alle disposizioni di tutela in base alla parte II del Codice dei Beni culturali (D. Lgs 42/2004);
vista la nota dell'ente proponente prot RFI-VDO.DIN:RP/PEC/P/2023/0000103, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 12586 dell'8.11.2023, contenente gli elaborati concernenti le opere in variante, comprensivi della documentazione integrativa ai fini archeologici, datati ottobre 2023 e redatti dalla dott.ssa M.C. Capanna: "Relazione archeologica sulle varianti di progetto" (elaborato IR0P02R22RHAH0000001A); "Relazione di inquadramento complessiva del progetto a seguito prescrizioni ed ottimizzazioni progettuali delle OOCC" (elaborato IR0P02R29ROOC0000701A); "Planimetria complessiva di progetto a seguito prescrizioni e ottimizzazioni" (elaborato IR0P02R29L5OC0000701A), vista la nota di riscontro di questa Soprintendenza Prot. n. 13508 del 27.11.2023 che, esaminata la documentazione progettuale trasmessa, comprendente complessivamente le modifiche apportate al PFTE, sia quelle dipendenti da prescrizioni degli Enti interessati, sia quelle derivanti da ottimizzazioni progettuali, comunicava parere favorevole rispetto alle varianti progettuali e alla proposta di integrazione del piano di indagini stratigrafiche in merito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, questa Soprintendenza approva le variazioni progettuali in oggetto.
Per quanto concerne la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, visto l'accordo ex art. 25, c. 14 del D. Lgs 50/2016 stipulato tra questa Soprintendenza e RFI Rete Ferroviaria Italiana, assunto agli atti di questa Soprintendenza con nota Prot. 4898 del 27.4.2023;
visto il già richiamato parere di questa Soprintendenza prot. n 13508 del 27.11.2023 di approvazione del piano di indagini integrative, proposto in relazione agli aggiornamenti progettuali in oggetto;
esaminata la documentazione tecnico scientifica relativa alle indagini archeologiche realizzate per l'opera in oggetto, comprensive delle integrazioni, trasmessa dalla Stazione appaltante con nota Prot. RFI-VDO.DIN.DIC:RP/PEC/P/2024/0000213, e acquisita agli Atti d'ufficio con prot. n. 3766 in data 29.03.2024;
preso atto che le indagini archeologiche preventive eseguite nell'ambito del progetto non hanno restituito tracce di frequentazione in antico: nelle trincee 1-9 e 11 infatti non sono stati individuati livelli antropizzati ed è stato raggiunto il terreno sterile, mentre in corrispondenza delle trincee 10 e 12 sono state individuate evidenze riferibili a contesti moderni-contemporanei; si comunica che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex

art. 25 D. Lgs. 50/2016 è da ritenersi conclusa in questa fase con esito negativo e pertanto nulla osta, per quanto concerne esclusivamente la tutela archeologica, alla realizzazione dell'opera in oggetto.
Si rammenta, dato il carattere puramente campionario delle indagini realizzate, la necessità di assistenza in corso d'opera per tutte le opere di scavo e cantierizzazione, secondo le prescrizioni di massima già fornite con la nota Prot. n. 3588 del 29.3.2022 (che ad ogni buon conto si ripropongono di seguito), e ad altre eventuali che potranno essere aggiunte in corso d'opera: "Si premette fin d'ora, in considerazione dell'impossibilità di concreta esclusione di rischio archeologico in fase di esecuzione dei lavori, la necessità di previsione dell'assistenza archeologica continuativa in corso d'opera da parte di archeologi professionalmente qualificati a norma di legge, appositamente incaricati dalla Committenza e con oneri a carico della stessa.
L'incarico prevedrà specificatamente che il soggetto professionale incaricato prenda accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, ne renda conto periodicamente, comunichi tempestivamente eventuali rinvenimenti e documenti con una relazione scritta, corredata da fotografie e rilievi grafici, l'andamento dei lavori, secondo le direttive di questa Soprintendenza.
Tale relazione dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo dell'assistenza archeologica.
Le operazioni di scavo dovranno essere condotte con mezzi di medio-piccole dimensioni dotati di benna a lama liscia, salvo condizioni del substrato che non lo consentano, al fine di evitare danneggiamento nel caso di intercettazione di strutture e/o stratificazioni di natura archeologica. In caso di rinvenimenti questa Soprintendenza valuterà dell'interferenza delle opere in progetto con le eventuali emergenze rinvenute, tramite indagini archeologiche limitate o estese, condotte sotto la direzione scientifica di questa Ufficio da archeologi professionisti con oneri a carico della Committenza e con modalità e metodologie da valutarsi di volta in volta sulla base delle necessità di tutela."
Si richiede infine per il futuro a codesta Società proponente l'inserimento, tra la documentazione disponibile attestante la situazione vincolistica, anche di elaborati utili a fini dell'espressione del parere per la tutela archeologica ai sensi degli artt. 21 e 22 c.4 del D. Lgs 42/2004, in particolare di planimetrie generali e di dettaglio recanti la sovrapposizione di tracciati/aree di cantiere e varianti progettuali con le aree sottoposte a tutela per importante interesse archeologico. >;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP ha espresso la seguente valutazione conclusiva con riferimento alla procedura di impatto ambientale: < *[…] questa Soprintendenza, per quanto di competenza, così come espressamente richiesto da Codesta Soprintendenza Speciale, con nota ns. prot. 1062-A del 30/01/2024, esaminati gli elaborati progettuali, con particolare riferimento alla Relazione Paesaggistica ed allo Studio di Impatto Ambientale contenuti nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, esprime* ***parere favorevole*** *in merito alla* ***Valutazione di Impatto Ambientale****, e, ai sensi dell'art. 25 comma 2-quinquies del D.L. 152/06,* ***parere favorevole*** *ai fini del rilascio, da parte delle autorità competenti, dell'****autorizzazione paesaggistica*** *di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che nelle conseguenti fasi progettuali definitive/esecutive vengano compiutamente ottemperate le seguenti prescrizioni […]>;*

CONSIDERATO che, con nota ID 107364435 del 06/05/2024, il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della DG ABAP ha trasmesso a questo Ufficio il proprio contributo istruttorio di competenza rappresentando che < *[…] esaminata la documentazione presentata e successivamente integrata dal Proponente e pubblicata sull'apposita piattaforma web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, si concorda con il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino (d'ora in avanti "Soprintendenza ABAP") con nota prot. n. 5147 del 30/04/2024 e si specifica quanto segue.*
[…] CONSIDERATO che le varianti in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004, interessano comunque un comparto territoriale caratterizzato dalle numerose attestazioni archeologiche tra le quali si segnalano – in quanto tutelate in forza di un provvedimento

espresso – un giacimento paleolitico in località Cava Romita/Gola della Rossa nel Comune di Fabriano (AN) (D.M. 16/05/1979, recepito in PPAR-Marche quale AA029), un insediamento dell'età del Bronzo in località Gola della Rossa nel Comune di Serra San Quirico (AN) (D.S.R. n. 175 del 03/11/2015), un giacimento paleolitico in località Fosso Mergaroni nel medesimo Comune (D.M. 01/08/1985, recepito in PPAR-Marche quale AA064) e un insediamento di età romana in località Frasassi/San Vittore alle Chiuse nel Comune di Genga (AN) (D.S.R. n. 131 del 29/07/2015);
CONSIDERATO che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si è svolta secondo l'iter dettagliatamente rappresentato dalla Soprintendenza ABAP e si è conclusa con esito negativo;
si ritiene l'intervento in oggetto ***compatibile con la tutela del patrimonio archeologico, a condizione che sia rispettata la prescrizione della sorveglianza archeologica in corso d'opera*** *già formulata dalla Soprintendenza con nota prot. n. 3588 del 29/03/2022, da eseguirsi sotto la Direzione scientifica della stessa Soprintendenza.*
Pertanto, si ritiene necessario subordinare il parere tecnico istruttorio di questa Soprintendenza speciale all'ottemperanza delle medesime condizioni ambientali n. 22-25 contenute nel già richiamato parere prot. n. 1736 dell'08/02/2023, reso dalla Scrivente nella procedura di VIA ID_VIP 8134, che si riportano di seguito:

22. Tutti i lavori che comportano scavo, movimentazione terra e/o alterazione dei livelli di campagna (ivi compresi quelli relativi alle opere complementari e di cantiere) dovranno essere sottoposti a sorveglianza archeologica continua da parte di personale qualificato, i cui nominativi e relativi CV dovranno essere preventivamente trasmessi alla Soprintendenza ABAP.
23. La documentazione archeologica relativa alle attività di sorveglianza archeologica [di cui al precedente punto 22] dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza ABAP anche in caso di esito negativo; la documentazione da produrre e le modalità e i termini di consegna saranno concordate con la stessa Soprintendenza.
24. In caso di ritrovamenti archeologici occorsi nell'ambito delle attività [di cui al precedente punto 22], la Soprintendenza ABAP potrà richiedere ampliamenti e approfondimenti di indagine anche mediante l'esecuzione di saggi e dettare tutte le prescrizioni necessarie alla loro tutela, che potranno comportare modifiche anche sostanziali al progetto.
25. Resta in ogni caso fermo il rispetto dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004.
Ambito di applicazione: <u>Beni culturali</u>
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA (fase di cantiere)
Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino.>;

CONSIDERATO che, con nota id 108374591 del 20/05/2024, il Servizio III – - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP ha trasmesso a questo Ufficio il proprio contributo istruttorio di competenza rappresentando che < *[…] per quanto di competenza di questo Servizio III, si condivide il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza ABAP con nota prot. n. 5147 del 30/04/2024, con particolare riferimento alla prescrizione n. 4, e si ribadisce che, nel caso di manufatti tutelati* ope legis *ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004 (tra cui il citato tombino IN05), la demolizione non potrà essere realizzata se non sarà stata prima conclusa la verifica dell'interesse culturale con esito negativo. In caso di esito positivo della verifica, qualsiasi intervento su tali manufatti sarà soggetto all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004.] >*;

CONSIDERATO che, con riferimento agli impatti degli interventi in variante in argomento, la Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale ha valutato che, in linea generale, gli interventi nel loro complesso non generano significativi impatti aggiuntivi o diversi sulle forme di tutela paesaggistica rispetto al PFTE assentito, impartendo tuttavia delle prescrizioni specifiche al fine di mitigare alcuni impatti, per un migliore inserimento degli interventi negli ambiti tutelati interessati, e per assicurare la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, che sono ricomprese nel presente parere;

CONSIDERATO che si ritiene di condividere le valutazioni della Soprintendenza ABAP e che le prescrizioni da essa impartite ai fini della tutela del paesaggio e del patrimonio culturale sono integralmente ricomprese nel presente parere di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTE E CONSIDERATE le valutazioni e le motivazioni espresse dalla Soprintendenza territorialmente competente con il parere endoprocedimentale sopra richiamato; considerati i contributi istruttori resi dal Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e dal Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi; a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,** esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla richiesta di pronuncia di **compatibilità ambientale** presentata dalla Società RFI S.p.A. per il *Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Linea Orte-Falconara. Raddoppio PM228-Castelplanio con by-pass di Albacina Lotto 2 (Genga-Serra S. Quirico). CUP J21J05000000001, Varianti al PFTE"* **a condizione che siano rispettate le prescrizioni dalla n. 1 alla n. 10 sotto elencate e rilasciate anche con riferimento alla compatibilità paesaggistica, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e art. 25, co. 2-*quinques* del D. Lgs. 152/2006:**

Relativamente agli aspetti di tutela del paesaggio

1. Dovrà essere massimizzato l'utilizzo delle tecniche dell'ingegneria naturalistica al fine di limitare l'impatto sul paesaggio di tutti gli interventi previsti, in particolare per quanto riguarda le sezioni scatolari a gradoni e gli interventi di riprofilatura per l'intervento NV30, gli attraversamenti idraulici IN01, IN02 e IN03; a tal fine nelle successive fasi dovranno essere approfondite le soluzioni progettuali. Con riguardo al nuovo imbocco a portale inverso della galleria GN02, considerato il maggiore impatto paesaggistico rispetto alla soluzione inizialmente prevista, nelle successive fasi progettuali dovranno essere approfondite e adottate misure idonee per un adeguato inserimento nel paesaggio, relativamente a materiali, tipologie e cromie, e previste specifiche opere di mitigazione armonizzate con il contesto paesaggistico circostante.
2. Per i nuovi tratti di viabilità destinati anche al traffico ciclopedonale e ricavati sul sedime da dismettere della linea storica, quali ad esempio il tratto in rilevato SL30 ed il "ramo 4" della NV32, nelle successive fasi di progettazione dovranno essere ulteriormente definite le caratteristiche architettoniche e le soluzioni di inserimento paesaggistico.

   Ambito di applicazione prescrizioni nn. 1-2: Beni Paesaggistici
   Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ***ANTE OPERAM*** (progettazione definitiva/esecutiva)
   Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino.

3. In fase di esecuzione dei lavori le aree temporanee di cantiere, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio, di nuova realizzazione oppure in ampliamento, delocalizzazione o riconfigurazione di quelle previste nel PFTE assentito, dovranno essere realizzate nel massimo rispetto delle zone di insediamento. I materiali e le infrastrutture utilizzate dovranno essere completamente rimovibili e reversibili, garantendo il ripristino dello stato dei suoli *ante operam* ed il profilo originario del terreno a fine lavori.

   Ambito di applicazione prescrizioni n. 3: Beni Paesaggistici
   Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ***ANTE OPERAM*****/CORSO D'OPERA** (progettazione definitiva/esecutiva – Esecuzione dei lavori)
   Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino

Per quanto attiene agli aspetti inerenti la tutela dei beni culturali:

4. Il Tombino IN05 che risulta tutelato *de iure* e per il quale è prevista la demolizione, andranno eseguiti esclusivamente interventi manutentivi tendenti alla sua conservazione, per i quali andrà presentata richiesta di autorizzazione ai lavori ai sensi degli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 42/2004, corredata di idonea documentazione progettuale. Qualora in fase di progettazione definitiva/esecutiva fosse confermata la necessità della demolizione parziale o integrale del citato manufatto, come anche di altri manufatti successivamente individuati, dovrà essere preventivamente presentata istanza per l'espletamento della Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004.
5. Per quanto riguarda i manufatti interessati dalla demolizione per la realizzazione del nuovo piazzale TR36 (SSE di Serra San Quirico), si chiede di fornire ulteriori approfondimenti descrittivi degli stessi, al fine di chiarirne le caratteristiche e l'eventuale applicabilità delle procedure di cui all'art. 12 del D. Lgs. 42/2004.
6. Resta fermo che nel caso di manufatti tutelati *ope legis* ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004 (tra cui il citato tombino IN05), la demolizione non potrà essere realizzata se non sarà stata prima conclusa la verifica dell'interesse culturale con esito negativo. In caso di esito positivo della verifica, qualsiasi intervento su tali manufatti sarà soggetto all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004.

Ambito di applicazione prescrizioni nn. 4-6: Beni Culturali
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM/CORSO D'OPERA (progettazione definitiva/esecutiva – Esecuzione dei lavori)
Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino

Per quanto attiene agli aspetti inerenti la tutela archeologica:

7. Tutti i lavori che comportano scavo, movimentazione terra e/o alterazione dei livelli di campagna (ivi compresi quelli relativi alle opere complementari e di cantiere) dovranno essere sottoposti a sorveglianza archeologica continua da parte di personale qualificato, i cui nominativi e relativi CV dovranno essere preventivamente trasmessi alla Soprintendenza ABAP.
8. La documentazione archeologica relativa alle attività di sorveglianza archeologica [di cui al precedente punto 7] dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza ABAP anche in caso di esito negativo; la documentazione da produrre e le modalità e i termini di consegna saranno concordate con la stessa Soprintendenza.
9. In caso di ritrovamenti archeologici occorsi nell'ambito delle attività [di cui al precedente punto 7], la Soprintendenza ABAP potrà richiedere ampliamenti e approfondimenti di indagine anche mediante l'esecuzione di saggi e dettare tutte le prescrizioni necessarie alla loro tutela, che potranno comportare modifiche anche sostanziali al progetto.
10. Resta in ogni caso fermo il rispetto dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004.

Ambito di applicazione prescrizioni nn. 7-10: Beni Culturali
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA (fase di cantiere)
Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino

Il Funzionario del Servizio V– DG ABAP
U.O.T.T. n.6 - Arch. Maria Teresa Idone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Dott. Massimo Castaldi

massimo castaldi
MINISTERO DELLA CULTURA
03.06.2024 12:21:00
GMT+01:00

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da
Luigi La Rocca
CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it